

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sede di Roma

RICORSO EX ART 40 C.P.A.

con contestuali istanze cautelare ex artt. 55 e 56 c.p.a.

Per:

- **AMORI NICOLE**, C.F. MRANCL80E46H501C, nata a Roma, il 06/05/1980 e residente a Sutri (VT), in Via di Sant'Antonio Abate, 37 cap. 01015,
- **PARIS SERENA**, C.F. PRSSRN81B66H501C, nata a Roma, il 26/02/1981 e residente a Monterosi (VT), in Via Strada Nuova, 52 cap. 01030
- **TONETTI ELIANA**, C.F. TNTLNE81L54H534Q, nata a Ronciglione, il 14/07/1981 e residente a Sutri (VT), in Viale della Stazione, 45/2 cap. 01015

rappresentate e difese dagli avv.ti Valentina Piraino (C.F. PRNVNT80H41H501E – pec: valentinapiraino@ordineavvocatiroma.org), e Antonino Maria Grillo (cf. GRLNNN89T16E974Z – pec: antoninogrillo89@pec.it), fax:0669457153, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Roma, Via Rodolfo Lanciani n. 69, come da mandato in calce al presente atto, su foglio separato,

-RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* in carica, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F. 97248840585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. NICOLINI” DI CAPRANICA (C.F. 80018870560), in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DANTE ALIGHIERI” – CIVITA CASTELLANA (C.F. 80017690563), in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

ISTITUTO COMPRENSIVO “ROBERTO MARCHINI” – CAPRAROLA (C.F. 90056680565), in persona del Dirigente scolastico *pro tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 – cap 00186 – pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

- **RESISTENTI**

NONCHE’, NEI CONFRONTI DI

- Dappio Silvia, Via Giovanni XXIII n. 4, Sutri (VT) – 01015

- Tutti i docenti inseriti nella I fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per la Provincia di Viterbo del personale docente di scuola Infanzia e Primaria e nella II fascia delle graduatorie di istituto per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 dell’Ambito territoriale per la provincia di Viterbo, ossia tutti i docenti che, in virtù del richiesto reinserimento della ricorrente nelle citate graduatorie, sarebbero scavalcati in ragione del maggior punteggio delle stesse

- **CONTROINTERESSATI** - -

PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- del provvedimento indirizzato ad AMORI NICOLE avente Prot. 0001810 del 11.2.2022 dell’ Istituto Comprensivo Statale “G. Nicolini”- Capranica, a firma dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Iaquina, nella parte in cui decreta l’esclusione

della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune, e dalle relative graduatorie di II fascia d'istituto per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto;

- del **provvedimento indirizzato a PARIS SERENA avente prot. 1871 del 07.02.2022 dell' Istituto Comprensivo "dante Alighieri"- Civita Castellana, a firma della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Maria Luisa Iaquina** nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune, e dalle relative graduatorie di II fascia d'istituto per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto;

- del **provvedimento indirizzato a TONETTI ELIANA avente prot. 996/u del 11.02.2022 dell' Istituto Comprensivo "Roberto Marchini", a firma della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Andreina Ottaviani**, nella parte in cui decreta l'esclusione della ricorrente dalle GPS di I fascia, per la scuola primaria e di infanzia su posto comune per mancanza del titolo di accesso, nonché nella parte in cui il servizio si intende prestato di fatto e non di diritto;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d'ora ci si riserva di impugnare

previa declaratoria in via cautelare

del diritto delle ricorrenti all'annullamento dei sopra citati provvedimenti ed al reinserimento delle stesse nella I fascia GPS e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia per la provincia di Viterbo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

..ooOoo..

PREMESSA IN FATTO

- 1) Le ricorrenti sono docenti in possesso del diploma di "Liceo linguistico - Progetto Brocca" conseguito nell' a. s. 1999/2000 (cfr. allegato 1);
- 2) Le docenti, nel luglio 2020, avendone pienamente titolo, presentavano domanda per l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per la Provincia di Viterbo(cfr. allegato 2)
- 3) Con il provvedimento n. 2964 del 1.9.2020, l'Ufficio X -Ambito territoriale di Viterbo disponeva la pubblicazione delle GPS del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali e del personale educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, poi ripubblicate con provvedimento prot. N. 3392 dell'11.9.2020 (cfr. allegato 3);
- 4) Le ricorrenti venivano pertanto inserite nelle sopracitate graduatorie(cfr. allegato 4).

5) Le graduatorie, come può leggersi dal provvedimento, venivano stilate anche sulla base delle *“risultanze della verifica in via amministrativa effettuata dalle istituzioni scolastiche delegate [...]”*, tanto che le docenti riponevano un legittimo affidamento sulle stesse;

6) Senonché, con i provvedimenti *quivi* impugnati le Amministrazioni resistenti hanno decretato le esclusioni delle docenti dalle GPS di I fascia e dalle relative graduatorie di istituto di II fascia;

7) Più in particolare, nei provvedimenti di depennamento, oggetto di impugnazione, si specifica che la ragione per cui si procede al depennamento è la carenza del titolo di accesso valido per l’inserimento nelle GPS. Nello specifico il provvedimento avente prot. n. 1810/2022, richiamata l’O.M. 60/2020, specifica che *“il diploma di maturità linguistica-Sperimentazione Brocca conseguito dalla sig.ra **Amori Nicole** non costituisce titolo di d’accesso valido per l’inserimento nelle graduatorie provinciali di supplenza di I fascia per la scuola primaria e dell’infanzia su posto comune ai sensi dell’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020(TAB A/1 sez. A)”*. (cfr. allegato 5)

Nel provv. 1871 del 07.02.2022, indirizzato a **Paris Serena**, si può leggere che *“dalla visura della pergamena di diploma dell’aspirante, risulta l’ intestazione “Istituto Liceo Scientifico Statale Antonio Meucci di Ronciglione” DIPLOMA di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Linguistico-Progetto Brocca”*, e quindi secondo l’errata interpretazione dell’amministrazione l’esclusione dalle GPS è decretata poiché *“la docente non risulta in possesso di nessuno dei titoli previsti dalla TAB A/1 sez. A, allegata all’OM 60/2020, per l’accesso alle graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune”*. (cfr. allegato 6)

Nel provv. 996/U del 11/02/2022, indirizzato a **Tonetti Eliana**, si legge che *“dalla visura della pergamena di diploma dell’aspirante, risulta l’ intestazione “Istituto Liceo Scientifico Statale Antonio Meucci di Ronciglione” DIPLOMA di superamento dell’esame di stato conclusivo del corso di studio di Liceo Linguistico-Progetto Brocca”*, anche qui si decreta l’esclusione delle GPS in quanto *“la docente non risulta in possesso di nessuno dei titoli previsti dalla TAB A/1 sez. A, allegata all’OM 60/2020, per l’accesso alle graduatorie proviniali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell’infanzia e primaria su posto comune”*. (cfr. allegato 7)

8) Ed invero, i provvedimenti oltre ad essere soltanto succintamente ed erroneamente motivati, risultano essere anche errati per i motivi che di seguito si esporranno;

9) L’O.M. di cui si tratta, all’allegato A1, con riferimento ai casi di titoli a cui viene riconosciuto un valore abilitante, alla lettera b, indica : *“titolo di studio conseguito entro l’anno*

*2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della Scuola Magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'Istituto Magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione **ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27***" (cfr. doc. 8);

10) Detta circolare, ha regolamentato le sperimentazioni ad indirizzo linguistico e pedagogico dettandone l'assetto curriculare e orario al fine di definire la specificità dell'indirizzo linguistico tramite l'approfondimento dello studio di tre lingue europee unitamente ad altre materie che avrebbero reso il titolo direttamente spendibile nel mondo del lavoro (cfr. allegato 9);

11) I diplomi delle ricorrenti sono riconducibili alla Circolare Ministeriale citata;

12) Le odierne ricorrenti nell'anno scolastico 1995/96 hanno fatto domanda di iscrizione per frequentare l'istituto magistrale con indirizzo sperimentale linguistico, infatti nelle domande di iscrizione risulta l'intestazione "Istituto magistrale statale S. Rosa" Viterbo, ovvero nel caso della sig.ra Amori già l'intestazione della domanda di iscrizione riporta il riferimento alla sezione staccata dell'istituto Magistrale in Bassano Romano (Cfr. allegati 11, 12 ,13).

13) Le ricorrenti, che davvero sono state iscritte ad un istituto magistrale, a causa di una eccessiva richiesta sono state reindirizzate a frequentare un istituto facente capo al Liceo Scientifico Statale "A. Meucci" Ronciglione, nel quale però vi era una sez. stacc. Dell'Istituto Magistrale in Bassano Romano.

14) Tanto a dimostrazione del fatto che, come risulta anche dalla domanda di iscrizione e dalle pagelle, il diploma (cfr. allegati 17, 18 e 19) è stato rilasciato da un Liceo ma a fronte di un percorso all'interno di una sezione staccata di un Istituto Magistrale;

15) Sembra opportuno precisare che anche nelle pagelle delle odierne ricorrenti, dalle quali si evince che anche il piano didattico con le relative materie oggetto di insegnamento fosse perfettamente conforme alla circolare ministeriale 27/1991, è riportata la dicitura *Liceo Scientifico Statale "A. Meucci" (con sez. stacc. Ist. Mag. in Bassano Romano) Ronciglione*, con la conseguenza che è evidente che i diplomi della sig.re Amori, Paris e Tonetti sono certamente una licenza linguistica riferibile alla circolare ministeriale 27/91; (cfr. allegati 14, 15 e 16)

16) Tanto sul piano sostanziale, con il piano didattico seguito, che su quello formale, con l'intestazione nelle pagelle e nel diploma della effettiva e corretta dicitura, le odierne ricorrenti hanno conseguito un diploma di liceo linguistico ma certamente riferibile alla "sperimentazione Brocca" presso un istituto magistrale, con la conseguenza che il loro titolo rientrando nella circolare n. 27/1991 è specificamente citato nella TAB A/1 sez. A, allegata

all'OM 60/2020 (cfr. doc. 8). Nulla, peraltro, è variato rispetto al percorso di studi scelto dalle ricorrenti sia nel rispetto al piano di studi, il quale per l'intero percorso nel rapporto orario tra materie linguistiche e quelle previste dall' Istituto Magistrale (come dettato dalla circolare citata), a dimostrazione che la scelta inizialmente fatta con la domanda di iscrizione presso un istituto magistrale è stata sostanzialmente rispettata con il piano di studi;

17) In concreto l'amministrazione erroneamente pone alla base dei provvedimenti impugnati un presupposto di fatto errato;

18) E dunque, seppur vero che la Scuola della domanda risulta l'“Istituto Magistrale Statale S. Rosa” d'altra parte risulta che il Liceo “Antonio Meucci” di Ronciglione, che ha rilasciato il Diploma finale, avesse anche una sezione staccata dell'“Istituto Magistrale in Bassano Romano”, tale circostanza non può inficiare la validità del titolo conseguito dalle ricorrenti, poiché queste hanno seguito e concluso un percorso di studi di un Istituto Magistrale;

19) Se così non fosse, verrebbe tradito il legittimo affidamento che la ricorrente ha riposto iscrivendosi presso l'Istituto, consapevole degli sbocchi lavorativi che potevano da lì derivare;

20) Pur ritenendo assorbenti tali considerazioni, il decreto di depennamento risulta ad ogni modo illegittimo, essendo venute meno le garanzie procedurali previste dalla L. n. 241/90 che avrebbero consentito all'odierna ricorrente di poter esprimere all'amministrazione l'errore in cui stava incorrendo, rilevata la peculiarità della sua situazione;

21) Ed infatti, i provvedimenti impugnati – sebbene non testualmente specificato – si caratterizzano per essere provvedimenti di annullamento in autotutela in quanto l'Amministrazione ha provveduto a riesaminare le precedenti determinazioni che hanno portato all'inserimento nelle Graduatorie *de quo*;

22) E' noto il principio amministrativo per cui ciò che rileva non è la forma dell'atto, ma il contenuto sostanziale e gli effetti che lo stesso produce;

23) Da qui, emerge *ictu oculi* l'inadempienza dell'Amministrazione resistente che avrebbe dovuto - così come ha proceduto per analoghi casi – a comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell' art. 7 della L. 241/90.

24) L'instaurazione del contraddittorio avrebbe consentito all'odierna ricorrente di prendere parte attivamente alla definizione degli interessi che il provvedimento realizza, prima dell'emanazione del provvedimento stesso e, nel contempo, avrebbe consentito alla stessa Amministrazione di realizzare il principio del “giusto procedimento” in ossequio all'art. 97 Cost; anche perché alla luce di quanto detto probabilmente la stessa amministrazione avrebbe avuto modo di accertare che sostanzialmente le ricorrenti hanno un titolo, che sebbene rilasciato formalmente da un Liceo, quest'ultimo era sede distaccata di un Istituto Magistrale, e

pertanto il titolo rientra pienamente nelle previsioni della circolare n. 27/1991 e di conseguenza tra quelli indicati nella TAB A/1 sez. A, allegata all'OM 60/2020, con il relativo diritto a permanere nelle graduatorie dalle quali sono state depennate.

MOTIVI DI DIRITTO

I. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

In via preliminare, occorre chiarire la sussistenza della giurisdizione dell'Ill. mo Giudice adito.

Tali considerazioni vengono rappresentate per mero turzionismo difensivo.

L'atto oggetto di odierna impugnazione ha pacificamente natura concorsuale e rientra, conseguentemente nella giurisdizione del Giudice Amministrativo.

L'art. 63 del d.lgs n. 165/2001 nel devolvere al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della PA indicate nell'art. 1, comma 2 dello stesso decreto, precisa, al comma 4, che *“restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni”*.

Le SS.UU. con l'arresto n. 22198 del 2017, in una fattispecie di natura simile a quella per la quale si procede affermano che *“contrariamente a quanto sostenuto dal primo Decidente, per la Suprema Corte nei giudizi, come l'attuale, in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie di istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali”*.

Né potrebbe venir meno la giurisdizione di questo Ill.mo Tribunale argomentando sul fatto che trattasi di atto successivo ad una graduatoria già formata, in quanto l'interessata si è vista depennare dalle graduatorie di cui in narrativa mediante un atto che ha i connotati formali di un provvedimento in autotutela, e che, dunque, integra con piena evidenza gli estremi di un vero e proprio *contrarius actus* rispetto ai precedenti provvedimenti con i quali è stata disposta la pubblicazione delle dette graduatorie ove appariva il nominativo della ricorrente e al successivo provvedimento di convalida del punteggio.

Sebbene, infatti, il provvedimento di depennamento formalmente non preveda espressamente che trattasi di un atto in autotutela, come noto, ai fini dell'inquadramento di un atto amministrativo non assume rilievo dirimente l'auto-qualificazione datone dall'amministrazione stessa, dovendosi invece avere riguardo al suo contenuto sostanziale ed alla funzione da esso perseguita.

In tema di giurisdizione, da ultimo, si è espresso anche il Consiglio di Giustizia Amministrativa

per la Regione Siciliana, che, con l'arresto n. 289 del 18 maggio 2020 ha riformato la sentenza del Tar Sicilia che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione di un ricorso avente ad oggetto un provvedimento di depennamento dalle Graduatorie di Istituto (cfr. doc. 11).

Più in particolare, il Collegio ha ritenuto che *<< la circostanza, tuttavia, che nella specie al tempo della domanda giudiziale il concorso dell'interessato risultasse concluso non toglie che tale domanda concerna, come si è visto, proprio la legittimità in parte qua del concorso stesso, e solo in via riflessa atti a valle della relativa procedura, rientrandosi pertanto appieno nel campo di applicazione dell'art. 63, comma 4, d. lgs. Cit..*

Vale, allora, il tradizionale principio per cui “la giurisdizione sulla legittimità di tutto quanto attiene al processo selettivo va devoluta al giudice amministrativo, al giudice cioè cui è istituzionalmente devoluto ogni controllo sulla legittimità di ogni atto della pubblica amministrazione “ (Cass. Civ. SS.UU., 16 luglio 2008, n. 19510).

E la giurisprudenza della Corte regolatrice ha già da tempo riconosciuto la rilevanza, sul terreno del riparto di giurisdizione in materia concorsuale, del contrarius actus di autotutela postumo avente a oggetto la precedente attività di diritto pubblico, nel senso che la controversia che investa proprio tale atto debba essere radicata dinanzi al G.A. [...]>>.

E cioè, l'atto impugnato, in quanto “*contrarius actus*” rispetto ai precedenti atti di ammissione alla procedura e di collocamento nella relativa graduatoria, ne condivide, sebbene emesso ex post, la natura concorsuale.

Per quanto sopra espresso, si ritiene che l'atto *quivi* impugnato, sia censurabile dinanzi all'intestato Giudice Amministrativo.

II. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ. DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA. CARENZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SS. .L. 241/90. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ.

Il primo elemento che si appalesa dalla lettura dei documenti e dalle circostanze che emergono dalla lettura degli stessi è che vi è stato un travisamento dei fatti o comunque un errata interpretazione, infatti nei provvedimenti di esclusione possiamo leggere che le ricorrenti sono prive dei titoli di accesso per l'iscrizione, e di conseguenza la permanenza, nelle GPS. In realtà è chiaro che le stesse, secondo una corretta interpretazione della circolare n. 27 del 1991 e in forza dell'O.M. 60/2020 hanno pienamente titolo avendo le stesse frequentato il Liceo “A. Meucci” nel

quale vi era una sede distaccata dell'Istituto Magistrale in Bassano Romano. A fronte di ciò i provvedimenti sono il frutto di un travisamento dei fatti e basandosi comunque su un erronea valutazione degli stessi sono annullabili.

Inoltre la presente istanza di illegittimità scaturisce anche dalla violazione degli artt. 7 e ss. L. 241/90.

La citata norma prevede, infatti, che l'avvio del procedimento debba essere comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti. Solo ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'Amministrazione può ovviare all'invio della comunicazione in parola.

Per tali esigenze, la giurisprudenza amministrativa, ha richiesto la presenza di un'urgenza qualificata corroborata da idonee motivazioni circa i presupposti di urgenza che ne hanno giustificato la deroga.

Per tale motivo, tali ragioni di urgenza risultano essere del tutto assenti nel caso per cui si sta procedendo in quanto non vengono minimamente menzionate nel provvedimento, né tantomeno potrebbero ritenersi *in re ipsa*.

La comunicazione di avvio del procedimento rappresenta il cuore pulsante del modello partecipativo e consente al cittadini di prendere visione oltre che di verificare l'operato pubblico.

Nella specie le ricorrenti avrebbero potuto addurre le proprie ragioni e produrre ogni documento ritenuto utile al fine di dimostrare che la motivazione in base alla quale veniva depennata, era fondata su di un presupposto di fatto valutato erroneamente.

Ma oltre a tale scopo c.d. "difensivo", che nell'ottica del nuovo modello di azione amministrativa, partecipata e trasparente, impone che la P.A. debba tenere in debita considerazione oltre che ponderare anche gli interessi dei privati, la partecipazione del privato assume anche scopo collaborativo. Consente, infatti, al privato di dare all'amministrazione informazioni che potrebbero rivelarsi utili per l'istruttoria amministrativa, che verrebbe così arricchita e resa più completa consentendo il reale buon andamento della pubblica amministrazione.

Il contraddittorio che si instaura a seguito dell'avvio del procedimento tra cittadino e amministrazione fa sì che vengano rispettati anche i principi di imparzialità e buon andamento della PA.

L'Amministrazione, infatti, tramite la ricezione di informazioni da parte del cittadino, è in grado di compiere un'istruttoria più completa e tanto serve anche ad evitare un inevitabile aggravio di spesa che incombe a carico dello Stato per il mancato rispetto delle norme procedurali.

Nella fattispecie, invero, l'amministrazione venendo meno – in maniera del tutto deliberata ed illegittima – alle garanzie procedurali, ha fatto sì che quel contraddittorio si sarebbe potuto

anticipare, si potrà instaurare soltanto in fase processuale, con ovvie conseguenze in tema di deflazione del contenzioso.

Per tali motivi, il provvedimento quivi impugnato deve dunque ritenersi illegittimo e, per l'effetto, essere annullato.

III. SULLA NORMATIVA DI SETTORE IN MATERIA DI DIPLOMA MAGISTRALE LINGUISTICO.

Per mero turzionismo difensivo si rappresenta quanto segue in ordine al valore abilitante del diploma magistrale linguistico.

L'art. 4 del D.P.R. n. 419 del 1974, ha introdotto nel nostro ordinamento la sperimentazione linguistica, le cui disposizioni sono state successivamente trasfuse nel D. Lgs n. 297 del 1994, nonché recepite da decreti e circolari ministeriali ed interministeriali.

Tale norma denominata "Validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali" espressamente prevede: *"Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione"*.

I corsi sperimentali dell'Istituto Magistrale vennero autorizzati con l'emanazione della Circolare Ministeriale n. 27 dell'11 febbraio 1991, al fine di rispondere ad una vasta domanda dell'utenza per l'indirizzo linguistico e di introdurre nell'ordinamento anche l'offerta di questo tipo di scuola. Nel 1988, l'allora Ministro della Pubblica Istruzione incaricò la Commissione Brocca di rivedere i programmi e gli ordinamenti della scuola secondaria superiore attraverso l'introduzione di indirizzi di studio sperimentali.

In particolare, negli istituti magistrali la sperimentazione riguardò l'introduzione di due indirizzi, socio-psico-pedagogico e linguistico, in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare nel cui ordinamento didattico era compreso l'insegnamento della lingua straniera nonché della formazione anche universitaria dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia.

La sperimentazione prese, dunque, il via a partire dall'anno scolastico 1991/1992 ai sensi della normativa suddetta e fin dalla sua istituzione, dalla normativa susseguitasi nel tempo, appare icu oculi che la stessa Amministrazione ha da sempre voluto riconoscere valore abilitante alla sperimentazione linguistica.

Basta infatti analizzare le diverse leggi e circolari intervenute.

Si pensi a quanto previsto dal D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, Testo unico delle disposizioni

legislative in materia di istruzione, che all'art. 279 (applicabile, a prescindere dalla sua successiva abrogazione dal Dpr 275 del 1999, al caso di specie Cfr. Consiglio di Stato sentenza n. 7550/2009) riconosce “ *piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'art. 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione*”.

L'art. 402, del medesimo testo unico, al comma 1, assegna piena validità ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola elementare e materna al “*diploma conseguito presso gli istituti magistrali*” senza ulteriori specificazioni, così ricomprendendo nella dizione utilizzata anche quei diplomi di maturità linguistica conseguiti presso gli Istituti magistrali nell'ambito delle classi interessate dalla sperimentazione didattica, contemplata e disciplinata dagli artt. 276 e ss. del D. Lgs. n. 297/1994 (poi abrogati ex DPR 8.3.1999 n.275) e in particolare dall'art. 278 e dall'art. 219 che attribuiva piena validità a tali studi “*secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministero della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione*”.

A fugare ogni incertezza o dubbi in ordine al valore abilitante del diploma magistrale ad indirizzo linguistico è intervenuto DPR n. 323 del 23-07-1998, avente ad oggetto il “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425”, il quale all'art. 15, comma 7, prevede che “*i titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei CORSI DI STUDIO DELL'ISTITUTO MAGISTRALE (indicando dunque tutti i corsi avviati all'interno degli istituti magistrali tra cui quello sperimentale linguistico) iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e ABILITANTE all'insegnamento nella scuola elementare*”.

Inoltre il Decreto Interministeriale n. 175 del 10 marzo 1997 (che ha soppresso i corsi di studio sperimentali nella scuola magistrale, prevedendone la continuazione ad esaurimento) - denominato “Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare” prevede che: “ *I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994*”.

Ed è proprio nella circolare di trasmissione del suddetto decreto interministeriale del 10 marzo 1997, (circolare n. 434 del 15 luglio 1997), che il MIUR dichiara come interpretare le nuove

disposizione sugli istituti magistrali e relative sperimentazioni e, soprattutto, le vecchie.

Sostiene infatti: “ ... con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto Magistrale. Dalla medesima data possono essere invece rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.I. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

RESTA FERMO CHE I DIPLOMI DI MATURITA' MAGISTRALE CONSEGUITI AL TERMINE DI TALI CORSI SPERIMENTALI NON AVRANNO COMUNQUE VALORE ABILITANTE, SALVO OVVIAMENTE QUELLI CONSEGUITI ALLA CONCLUSIONE DEI CORSI AVVIATI FINO ALL'ANNO SCOLASTICO 1997/1998”.

Dalla normativa citata, dunque, emerge con lampante evidenza che ciò che rileva ai fini del riconoscimento abilitante del diploma è il momento “di avviamento” del percorso di studi. E, dunque, appare evidente che nel caso di specie, il diploma di licenza linguistica delle Sig.re Amori, Paris e Tonetti sebbene rilasciato da Liceo Scientifico peraltro avente all'interno sede staccata di Istituto Magistrale, è abilitante in quanto il percorso di studi della ricorrente è stato avviato in seguito a domanda di iscrizione presentata presso l'Istituto Magistrale “Santa Rosa da Viterbo” prima dell'anno scolastico 1997/1998. Del tutto irrilevante è la circostanza per cui, successivamente, per ragioni di organizzative della rete scolastica le ricorrenti si sono trovate a frequentare il Liceo Scientifico “A. Meucci”, nel quale ribadiamo vi era una sez. stacca dell'Istituto Magistrale in Bassano Romano, come provano le intestazioni dei documenti ufficiali e come risulta del piano didattico seguito.

I provvedimenti oggetto di odierna impugnazione contrastano con la normativa di settore che ha introdotto nel nostro ordinamento la sperimentazione linguistica.

Si rileva, altresì il contrasto con la giurisprudenza formatasi in materia che ha riconosciuto il pieno valore abilitante del diploma di maturità linguistica conferito dall'Istituto magistrale.

In particolare, i sostenitori di tale orientamento ritengono che il diploma di maturità linguistica conferito dall'Istituto Magistrale abbia natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, essendo caratterizzato dall'aggiunta di qualcosa in più, senza modificare la tipologia originaria tenuto altresì conto che “l'equiparazione tra mero diploma magistrale e diploma di maturità linguistica al termine del corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l'insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (così Consiglio di Stato, 3 dicembre 2009, n. 7550).

In sostanza, a prescindere dalla considerazione che le materie di insegnamento e i piani di studio dei due indirizzi dell'Istituto Magistrale statale (linguistico e pedagogico) non siano coincidenti, il diploma viene considerato equivalente perché rilasciato da un Istituto Magistrale ed anche in considerazione del fatto che entrambi i corsi di sperimentazione, quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo pedagogico sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso a conclusione del ciclo a tutte le facoltà universitarie (cfr. ex plurimis Cons. Stato 1769/2003; Cons. Stato 1769/2003; Cons. Stato 3917/2008; Cons. Stato 7550/2009; Cons. Stato 4723/2014; Cons. Stato 4852/2016 che in tema di accesso al concorso per il reclutamento del personale docente 2012, ha ritenuto il diploma sperimentale linguistico Brocca equiparabile al diploma di maturità magistrale; nello stesso senso cfr. ord. Cons. Stato 1600/2016; Cons. Stato 5362/2016).

Appare opportuno citare le ultime pronunce del Giudice Amministrativo, tra cui si inserisce la sentenza n. 1482 del 30 marzo 2017 del Consiglio di Stato, che intervenuto in riferimento all'esclusione dei diplomati magistrali con sperimentazione linguistica dal concorso scuola del 2016, ha stabilito l'equipollenza del diploma linguistico rispetto a quello magistrale.

Ancora più di recente, si segnala l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1404 del 4 aprile 2017, con la quale è stato espressamente previsto che: *“la Sezione si è più volte pronunciata (cfr. ex plurimis la sent. 21.11.2016, n. 4850) nel senso della validità del diploma ad indirizzo linguistico/diploma linguistico sperimentale conseguito presso un Istituto Magistrale, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria”*.

In tal senso anche Sentenza Consiglio di Stato n. 2094 del 8.5.2017 e n. 4852 del 21.11.2016.

E' indubbio, dunque, che il Supremo Consesso della magistratura amministrativa abbia abbracciato l'orientamento del valore abilitante del diploma ad indirizzo linguistico, sconfessando gli orientamenti contrari.

Anche il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza n. 7228 del 18.7.2014 è intervenuto sulla questione, chiarendo in via definitiva che: *“il Collegio condivide l'orientamento del Consiglio di Stato richiamato da parte ricorrente, secondo cui «la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall'Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge anche qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria. [omissis] (Consiglio di Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)»*.

IV. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO

Il legittimo affidamento costituisce un principio fondamentale dell'azione amministrativa, da cui la funzione pubblica non può prescindere.

L'affidamento indica, in termini generici, la garanzia e la fiducia: tutelare l'affidamento, pertanto, non vuol dire riconoscere valore assoluto all'apparenza ma proteggere la buona fede di chi è stato indotto a un certo convincimento dalla condotta altrui.

In presenza di un affidamento così determinato, la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso. Ad imporlo sono i principi di buona fede e di correttezza.

Dal canone della buona fede, infatti, discende l'obbligo di lealtà della condotta che consiste nel non suscitare falsi affidamenti nella controparte.

Nella fattispecie l'Amministrazione ha violato il legittimo affidamento delle ricorrenti da più punti di vista. Ma procediamo con ordine.

Come meglio specificato in narrativa, le odierne ricorrenti nell'a.s. 1995/1996 si immatricolavano presso l'Istituto Magistrale "Santa Rosa" di Viterbo.

Successivamente, per circostanze non dipendenti in alcun modo dalla volontà delle ricorrenti, e rispettando la domanda di iscrizione fatta all'Istituto Magistrale "Santa Rosa" di Viterbo con indirizzo linguistico, venivano assegnate al Liceo Scientifico "A. Meucci", del quale faceva parte una sez. staccata dell'Istituto Magistrale in Bassano Romano e, in virtù di ciò, veniva svolto un piano didattico tipico dell'istituto magistrale con indirizzo linguistico.

E dunque chiaro che le ricorrenti hanno seguito e concluso, sia dal punto di vista formale che sostanziale, un percorso di studi secondo le linee guida di un Istituto Magistrale.

E' chiaro infatti che, ciò che fa fede ai fini della verifica del titolo posseduto è il corso di studi attivo nell'anno in cui ci si immatricola!

Altrimenti, si arriverebbe paradossalmente ad affermare che se nel corso del tempo presso un istituto scolastico si assistesse ad un cambio di indirizzo, automaticamente tutti gli studenti immatricolatisi negli anni precedenti otterrebbero un titolo di studi diverso da quello che avevano scelto con una palese violazione del principio del legittimo affidamento e con una palese limitazione della propria libertà di scelta in ordine al proprio percorso di studi.

Ad ogni modo, il provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la pubblicazione delle graduatorie è stato emanato a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche circa le dichiarazioni rese nelle istanze presentate dagli interessati.

La docenti, pertanto, hanno fatto pieno affidamento non solo sulle graduatorie pubblicate, anche in virtù dell'ampio decorso del tempo dalla pubblicazione delle graduatorie e il provvedimento di

depenamento, ma anche sui documenti scolatici, tra cui pagelle e diploma che fanno riferimento ad una sede distaccata di un istituto magistrale e alla sperimentazione brocca.

Alla fattispecie dell'affidamento non è infatti indifferente il fattore tempo: un significativo lasso di tempo trascorso dal momento in cui è stata realizzata la condotta sulla quale si basa l'affidamento del cittadino, accompagnato dall'inerzia dell'Amministrazione o dalla reiterazione del comportamento, rappresenta un ulteriore elemento a favore del consolidamento della fattispecie.

Ed infatti, se quanto detto sin ora non bastasse, si rileva oltremodo che l'amministrazione avrebbe dovuto (ri)operare i controlli relativi al titolo di studi posseduto dalla ricorrente tempestivamente o comunque entro un termine ragionevole, onde evitare la violazione del legittimo affidamento del privato.

Ed invero, fermo che l'esercizio del potere amministrativo non si esaurisce con l'adozione di un provvedimento, rimanendo impregiudicato in capo alla PA il potere di riesaminare l'attività in precedenza svolta, l'ordinamento tutela comunque l'affidamento che il privato ha riposto legittimamente sul provvedimento a suo tempo adottato.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire che il concetto di "ragionevolezza" del termine entro cui è ammesso l'esercizio del potere in autotutela da parte della PA deve essere inteso non come un parametro astratto, bensì come "concetto relazionale, riferito al complesso delle circostanze rilevanti nel caso di specie" (Ad. Plenaria 17 ottobre 2017, n. 8).

Come chiarito dalla giurisprudenza, *"l'autotutela non può essere finalizzata al mero ripristino della legalità violata, dovendo essere il risultato di un'attività istruttoria adeguata che dia conto della valutazione dell'interesse pubblico e di quello del privato, tanto più ove intervenga dopo un considerevole lasso di tempo e si sia consolidato l'affidamento del privato"* (Cons. di Stato, sent. n. 1265 del 13 marzo 2014).

E' evidente che, nel caso di specie, le verifiche effettuate dall'amministrazione relativamente alla validità del titolo posseduto dalla ricorrente, siano avvenute ben oltre un tempo ragionevole, ingenerando nella stessa, in tal modo, la certezza e l'affidamento sul proprio titolo di studi.

Il convincimento della propria situazione e della legittimità della propria inclusione nelle Graduatorie *de quo* è stato, infatti, generato da un comportamento altrui ovvero la pubblicazione delle stesse a seguito delle verifiche effettuate.

In presenza di un affidamento così determinato, la controparte è tenuta a considerare e rispettare la situazione di apparenza cui ha dato corso.

Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che è conforme ai principi di giustizia e di buona amministrazione che il potere di autotutela sia esercitato nella ponderazione dell'interesse privato, che viene sacrificato, in comparazione con quello pubblico – ulteriore rispetto a quello generico al

mero ripristino della legalità – avuto riguardo all'affidamento riposto nella legittimità dell'azione amministrativa (cfr., e pluribus, sez. IV, sentt. nn. 9 del 1984, 704 del 1992, 399 del 1996); ed ha precisato, per un verso, che tale ponderazione – necessaria quando dall'annullamento d'ufficio derivi un danno per il privato – non lo è quando si tratti di rimuovere un ingiusto vantaggio dallo stesso conseguito, e, per l'altro, che il potere di annullamento d'ufficio può essere limitato, proprio sulla base del principio generale della tutela dell'affidamento del privato, dallo stesso trascorrere del tempo, che abbia consolidato la situazione giuridica di vantaggio acquisita dal privato medesimo (cfr., ad es., sez. VI, sent. n. 520 del 1996, sez. V, sentt. nn. 1253 del 1996 e 161 del 1998).

Per le ragioni sopra esposte, appare assolutamente illegittimo nonché irragionevole ed erroneo, depennare le odierne ricorrenti dalle graduatorie *de quo*, in quanto posto in essere in violazione della normativa di riferimento (circolare n. 27/1991, nonché quanto previsto dall'OM 60/2020 e dalla allegata TAB A/1 sez. A), nonché in palese violazione del legittimo affidamento.

V. SULLA RICHIESTE DI MISURE CAUTELARI, DA CONCEDERSI ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Con riferimento al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di diritto sopra esposti, nonché ai documenti citati con le relative intestazioni (domanda di iscrizione, pagelle, diploma).

Per quanto riguarda il *periculum in mora*, nelle more del giudizio, le ricorrenti subiscono un danno grave ed irreparabile, oltre al pregiudizio per l'anno in corso, infatti a causa del depennamento sono stati risolti i contratti di lavoro che le vedevano impegnate, non potranno ricevere convocazioni che normalmente avvengono nei mesi di luglio e agosto in quanto con i tempi del giudizio ordinario le stesse si vedrebbero preclusa tale possibilità, rischiando inoltre di essere escluse anche dal prossimo aggiornamento delle citate graduatorie.

E dunque, in assenza di un provvedimento cautelare che consenta alle ricorrenti di essere reinserita nella GPS e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia, seppure con riserva, le docenti non potranno ottenere incarichi da tali graduatorie e ciò procurerebbe un evidente pregiudizio in termini economici.

Il pregiudizio grave ed irreversibile deriva non solo da questo quadro tragico e demoralizzante e dalla perdita della retribuzione (la cui natura alimentare è indiscussa), fonte di reddito idonea

ad assicurare alla ricorrente ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (art. 36 Cost.) ma, anche per gli aspetti non meramente patrimoniali connessi all'effettivo espletamento della prestazione lavorativa.

Certamente, infatti, il diritto al lavoro, oltre ad avere un evidente profilo economico, che attiene alla sussistenza del lavoratore e della sua famiglia, impatta inevitabilmente sulla sfera morale del lavoratore e dunque sulla propria dignità.

Per tali ragioni, appare evidente che l'urgenza che il caso impone, non consente di attendere neppure la fissazione della Camera di Consiglio, onde evitare di frustrare il principio, di respiro costituzionale, di effettività della tutela.

Si chiede pertanto che, atteso il *fumus boni iuris* che si ritiene di aver dimostrato, Codesto TAR voglia assumere i provvedimenti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione di merito, sospendendo e/o annullando gli atti impugnati e per l'effetto disponendo la riammissione delle ricorrenti nelle GPS della Provincia di Viterbo nelle relative graduatorie di istituto di II fascia.

VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. PER IL LAZIO

1) sospendere, in via cautelare, con provvedimento reso anche *inaudita altera parte*, l'efficacia dei provvedimenti impugnati nella parte in cui risultano lesivi degli interessi delle ricorrenti escludendole dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo oltre che dalle graduatorie d'istituto di II fascia, nonché assumere tutti i provvedimenti necessari a tutela delle ricorrenti;

2) Nel merito, accertare e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati e per l'effetto, annullarli , ordinando l'immediato inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie provinciali per le supplenze per la provincia di Viterbo e nelle relative graduatorie di istituto di II fascia;

Con condanna alle spese di lite da distrarsi.

Stante l'impossibilità di raggiungere tutti i potenziali controinteressati, si chiede sin d'ora, ove ritenuto necessario, l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai sensi degli artt. 41 e 52, comma 2, cpa.

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente causa è di valore indeterminato, e che pertanto quest'ultimo è pari a € 325.00.

Si allega:

- 1) Diplomi delle ricorrenti;
- 2) Domande di iscrizione nelle GPS;
- 3) Provvedimento di pubblicazione GPS definitive Viterbo;
- 4) Estratti GPS Viterbo;
- 5) Decreto di depennamento Amori Nicole;
- 6) Decreto di depennamento Paris Serena;
- 7) Decreto di depennamento Tonetti Eliana;
- 8) O.M. 60/2020;
- 9) Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n.27
- 10) Sentenza C.G.A.R.S, n. 289/2020;
- 11) Domanda di iscrizione Amori
- 12) Domanda di iscrizione Paris
- 13) Domanda di iscrizione Tonetti
- 14) Pagelle Amori
- 15) Pagelle Paris
- 16) Pagelle Tonetti

Roma, 02.03.2022

Avv. Valentina Piraino

Avv. Antonino Maria Grillo